

Senten:

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO d**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta

e
l

ATTORE/I

contro

r.
e
si

PROCESSO

CONVENUTO/I

@@terzo@@

TERZO CHIAMATO

@@intervenuto@@

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
ATTORE

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la domanda attrice, e per gli effetti:

omissis

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

L'istruttoria svolta ha confermato che le firme apposte sugli assegni addebitati al sig. [redacted], e dal medesimo disconosciute, non appartengono allo stesso. Dal confronto con lo *specimen* depositato presso l'Istituto di credito convenuto e da quest'ultimo depositato in atti in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal GI, risulta inoltre la non corrispondenza delle firme di emittenza degli assegni con la firma depositata. Il CTU, nonostante le osservazioni di contrario avviso mosse dalla CTP della Banca convenuta, ha confermato la sua valutazione di non attribuibilità delle firme riportate sugli assegni oggetto di causa all'attore, con conclusioni che appaiono dedotte da una attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, ragion per cui questo giudicante ritiene di farli propri.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione l'azione promossa nei confronti della banca che abbia pagato un assegno senza riscontrare difformità o anomalie della firma di traenza resta regolata dalle regole generali dell'onere della prova, le quali comportano che l'attore debba fornire la prova della falsità della firma di traenza che sia contestata dalla

Tribunale di

pagina 3 di 5

omissis

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta e dichiara la inesistenza del credito richiesto da [redacted] nei confronti [redacted]

- respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta

Condanna altresì la convenuta [redacted] a rifondere a [redacted] le spese di lite, che liquida in € 550,80 per esborsi, € 7.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Il Giudice